

DELIBERA N.47/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ALTO
ADIGE TV S.R.L., FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
“ALTO ADIGE TV”, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CONTENUTE NELL’ ARTT. 43 CO. 1, LETT. A) DEL D. LGS. 8
NOVEMBRE 2021, N. 208 E NELL’ ART. 3 CO. 1 E CO. 2 DELLA DELIBERA
N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE Co.pro.com BOLZANO N.1/26 RIF. PROC. N.
27/26/MRM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato

A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023, e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, recante “*Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio Provinciale*”, pubblicata nel B.U. del 15 ottobre 2020, n. 42,

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato “Accordo Quadro 2023”);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il “*Compendio di procedure operative*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.PRO.COM. Bolzano nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società ALTO ADIGE TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale recante il marchio “ALTO ADIGE TV”, adottando l’atto di contestazione N.1/26 del 19 febbraio 2026, notificato in pari data.

Con il predetto atto è stata contestata la violazione degli artt. 43, comma 1, lett. a), e 46, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, in relazione alla diffusione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte ovvero di servizi di media audiovisivi, programmi sponsorizzati o con inserimento di prodotti privi dei necessari requisiti di immediata e chiara riconoscibilità da parte del pubblico.

Nell'ambito dell'esercizio della funzione di vigilanza sulle trasmissioni televisive delegata dall'Autorità, il CO.PRO.COM Bolzano, con nota del 29 agosto 2025 (prot. n. 0000359 del 29/08/2025), ha richiesto alla società Alto Adige TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "Alto Adige TV", la registrazione integrale della programmazione trasmessa dalle ore 00:00 del 28 luglio 2025 alle ore 24:00 del 3 agosto 2025, comprensiva di time code, fissando al 10 settembre 2025 il termine per la trasmissione del materiale. In data 10 settembre 2025, la società ha adempiuto alla richiesta consegnando presso gli uffici del CO.PRO.COM una chiavetta USB contenente n. 169 file audiovisivi in formato MP4. Dall'esame delle registrazioni relative al periodo 28 luglio - 3 agosto 2025 è emersa, infatti, la trasmissione, da parte dell'emittente in parola, di possibili comunicazioni commerciali audiovisive occulte e non adeguatamente segnalate, ovvero di programmi sponsorizzati non riconoscibili come tali.

In particolare, il soggetto incaricato dell'analisi del materiale audiovisivo acquisito ha trasmesso al CO.PRO.COM. Bolzano, con comunicazione del 26 novembre 2025, il rapporto contenente le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta nei confronti dell'emittente in esame. Nel predetto rapporto sono state segnalate, con riferimento ai programmi **«Biciclistissima - Avventure in bici»**, **«Andare per malghe e stalle»**, **«Buonagricoltura»**, **«CG TV»**, **«Mosaico»**, **«Spot pubblicitari»**, **«Prova speciale»**, **«Reflex»**, **«Trentino terra di Emozioni»** e **«Motori Magazine»**, nonché alle rispettive repliche trasmesse nel corso del periodo oggetto di monitoraggio, fattispecie presumibilmente riconducibili alla diffusione di programmi sponsorizzati privi di un'adeguata riconoscibilità della sponsorizzazione, nonché ipotesi di pubblicità occulta.

All'esito dell'attività istruttoria, il CO.PRO.COM di Bolzano, con nota del 12 giugno 2026 (cfr. prot. n. 0000219), ha trasmesso gli atti del procedimento all'Autorità, ritenendo sussistenti solo in parte le violazioni originariamente contestate e proponendo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria esclusivamente in relazione alle fattispecie riconducibili alla violazione delle disposizioni poste a tutela della riconoscibilità della comunicazione commerciale.

2. Deduzioni della società

La società, con memoria del 18 marzo 2026 (prot. n. 0000113), rappresentava, in via generale, che i contenuti contestati hanno natura esclusivamente editoriale, informativa e divulgativa, escludendo la sussistenza di comunicazioni commerciali audiovisive occulte, programmi sponsorizzati non riconoscibili o inserimenti di prodotti.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle controdeduzioni presentate dalla

società:

nel programma “Biciclistissima”, la presenza del locale presumibilmente pubblicizzato e dei prodotti sarebbe meramente contestuale e accessoria. Nel programma “Buonagricoltura”, le immagini del Caseificio del Primiero e dei relativi prodotti sarebbero funzionali alla descrizione della filiera produttiva; la visibilità dei marchi, limitata a circa 3 secondi, non sarebbe accompagnata da messaggi promozionali né deriverebbe da rapporti commerciali con l'emittente. Analogamente, con riferimento al Caseificio turnario di Peio e alla Torrefazione Druper, la presenza di loghi e prodotti sarebbe conseguenza della rappresentazione dei processi produttivi e della filiera, senza inquadrate insistite, sollecitazioni all'acquisto o inserimenti pubblicitari.

In conclusione, la società deduce, con riferimento a ciascuno dei rilievi formulati nell'atto di contestazione, l'insussistenza degli elementi costitutivi e dei presupposti normativamente richiesti per la qualificazione dei contenuti trasmessi quali comunicazioni commerciali audiovisive, sponsorizzazioni, inserimenti di prodotti o altre forme di comunicazione commerciale audiovisiva, sostenendo, conseguentemente, l'insussistenza delle violazioni contestate e chiedendo l'archiviazione del procedimento.

Valutazioni dell'Autorità

Ad esito delle valutazioni istruttorie compiute, questa Autorità, in conformità a quanto proposto dal CO.PRO.COM. Bolzano, ritiene di procedere nei confronti della società ALTO ADIGE TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale recante il marchio "ALTO ADIGE TV", all'irrogazione della sanzione esclusivamente per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Si osserva, infatti, quanto segue.

Le trasmissioni oggetto di contestazione si caratterizzano per una prevalente finalità editoriale, informativa e divulgativa, essendo rivolte alla valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni, delle attività produttive e delle eccellenze locali attraverso modalità narrative proprie del giornalismo di approfondimento e dei programmi di interesse culturale e territoriale. In tale contesto, la circostanza che vengano rappresentati esercizi commerciali, attività produttive, prodotti tipici o altre realtà economiche del territorio non appare, di per sé, idonea a conferire ai contenuti una natura promozionale, trattandosi di elementi strettamente funzionali alla completezza dell'informazione e alla corretta contestualizzazione dei fatti e delle realtà rappresentate.

Le trasmissioni in esame risultano, pertanto, riconducibili all'ambito dell'attività editoriale e informativa, in quanto finalizzate alla divulgazione di contenuti di interesse territoriale, culturale, sportivo ed enogastronomico, nonché alla promozione della conoscenza delle peculiarità e delle eccellenze locali. In questa prospettiva, la presenza di esercizi commerciali, attività produttive, prodotti, marchi o siti internet costituisce un elemento naturale e fisiologico del racconto televisivo, strettamente connesso alle esigenze narrative e descrittive del programma.

Dall'esame del materiale istruttorio emerge, inoltre, che le immagini, le inquadrature e le sovrimpressioni contestate assumono carattere meramente descrittivo, identificativo o accessorio, risultando prive di una autonoma rilevanza promozionale. Esse, infatti, non sono accompagnate da modalità espressive tipiche della comunicazione commerciale, quali slogan, *claim* pubblicitari, offerte commerciali, indicazioni di prezzo o inviti, diretti o indiretti, all'acquisto di beni ovvero alla fruizione di servizi.

La visibilità di marchi e prodotti risulta, nei casi esaminati, temporalmente circoscritta e strettamente correlata alle esigenze rappresentative del contesto narrativo, senza assumere carattere dominante né determinare un effetto promozionale prevalente. I contenuti trasmessi conservano, pertanto, una finalità eminentemente informativa e divulgativa, sicché l'eventuale valorizzazione delle attività o dei soggetti rappresentati può essere considerata un effetto meramente riflesso e secondario, e non già l'obiettivo primario della comunicazione audiovisiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può ritenersi che le trasmissioni in esame perseguano finalità di interesse informativo territoriale e che gli elementi oggetto di contestazione debbano essere qualificati come componenti accessorie del racconto editoriale, prive dei requisiti necessari per essere ricondotte alla nozione di comunicazione commerciale audiovisiva ovvero di contenuti aventi natura propriamente promozionale.

Diverso ordine di considerazioni deve essere svolto con riferimento agli **Spot pubblicitari** trasmessi in apertura e in chiusura del programma dedicato alle auto d'epoca **"Old Timer"**. Dall'esame delle registrazioni è infatti emerso che gli spot sono stati mandati in onda in assenza di qualsivoglia segnalazione visiva e/o acustica idonea a renderne immediatamente percepibile la natura pubblicitaria al telespettatore. In particolare, i messaggi pubblicitari sono stati trasmessi il 30 luglio 2025 alle ore 00:23:51, 00:25:11, 00:42:06 e 00:44:44, nonché in coda al programma nella fascia oraria compresa tra le ore 00:59:27 e le ore 01:00:45; analogamente, ulteriori spot pubblicitari sono stati diffusi il 3 agosto 2025 nella fascia oraria compresa tra le ore 21:33:06 e le ore 21:34:25, anch'essi privi di qualsiasi avviso o segnalazione circa il loro carattere pubblicitario.

Tali contenuti, per modalità di presentazione e collocazione all'interno del palinsesto, integrano pertanto fattispecie di comunicazioni commerciali audiovisive non segnalate e quindi immediatamente riconoscibili come tali, in violazione del principio di trasparenza e del requisito della chiara riconoscibilità della comunicazione commerciale posto a tutela del pubblico.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 43 co. 1 lett. a) del d. lgs. 208/2021 *"le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 dell'allegato A alla delibera Agcom 538/01/CSP: *1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione*

attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e/o della televendita [...]; 2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaro leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel caso della trasmissione del messaggio pubblicitario, o della televendita;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO, altresì, che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare quale base di calcolo per l'applicazione del cumulo materiale la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2024, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 264.465 euro e un utile di esercizio.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla ALTO ADIGE TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale recante il marchio "ALTO ADIGE TV", con sede legale in Via Buoizzi, 14 – 39100 Bolzano (BZ) – P.I. 02529880219, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a), e 46, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN IT60I0100003245BE00000003ID mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 47/26/CSP"

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.47 /26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella